

N. R.G. 1071/2025



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1071/2025**

tra

**F.B.**

ATTORE/I

e

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

CONVENUTO/I

Oggi 23 settembre 2025, alle ore **15:10**,

Il Giudice dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante

Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza odierna, depositate dall'Avv. F.B., in giudizio personalmente ex art.86 cpc:

Preso atto che il Ministero della Giustizia nulla depositava;  
pronuncia ex art. 281 sexies, la seguente sentenza:

N. R.G. 1071/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**RITO MONOCRATICO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n° 1071 del R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente

*TRA*

**B. Avv. F.**, (c.f. ...), residente a ... (PE) – Via ... ed ivi domiciliato, presso e nel proprio studio (pec: ...), rappresentato e

**RICORRENTE**



CONTRO

**MINISTERO della GIUSTIZIA** (c.f. ...), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a ... (RM)  
- Via ..., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ... (pec: ...),

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: Opp.ne a decreto di liquidazione a parte ammessa al gratuito patrocinio

*CONCLUSIONI*

Come da note scritte ex art 171 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025.

*MOTIVI DELLA DECISIONE*

**N. R.G. 1071/2025**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1071/2025**

tra

**F. B.**

ATTORE/I

e

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

CONVENUTO/I

Oggi 23 settembre 2025, alle ore **15:10**,

Il Giudice dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante

Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza odierna, depositate dall'Avv. F.B., in giudizio personalmente ex art.86 cpc: Preso atto che il Ministero della Giustizia nulla depositava; pronuncia ex art. 281 sexies, la seguente sentenza:

N. R.G. 1071/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**RITO MONOCRATICO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n° 1071 del R.G.A.C. dell'anno 2025 vertente

*TRA*

**B. Avv. F.**, (c.f. ...), residente a ... (PE) – Via ... ed ivi domiciliato, presso e nel proprio studio (pec: ...),

RICORRENTE

*CONTRO*

**MINISTERO della GIUSTIZIA** (c.f. ...), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a ... (RM)  
- Via ..., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ... (pec: ...),

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: Opp.ne a decreto di liquidazione a parte ammessa al gratuito patrocinio

*CONCLUSIONI*

Come da note scritte ex art 171 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025.

*MOTIVI DELLA DECISIONE*

Con ricorso depositato in data 31.3.2025, l'avv. B.F. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso, in data 27.2.2025, dal Tribunale Civile di Pescara e comunicato il 28.2.2025 nel giudizio iscritto al N.ro 464/2020 R.G. per lo scioglimento della comunione in favore di R.D.G., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Nelle premesse, il ricorrente rappresentava compiutamente l'attività svolta nell'ambito del procedimento richiamato, offendo a corredo tutta la documentazione relativa. Inoltre, sottolineava che la causa si concludeva con la redazione del verbale di conciliazione con attribuzione delle quote e la sottoscrizione di tutte le parti alla udienza del 22 febbraio 2024.

Pertanto, con istanza del 24.2 2025, l'istante richiedeva la liquidazione del compenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 e secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Pescara in considerazione del valore della controversia risultante dalla stima operata dal C.T.U. dell'asse ereditario (€. 235.341,94), del numero delle parti in causa e della transazione perfezionata.



Tuttavia, nelle proprie doglianze, esponeva come in realtà il provvedimento della liquidazione apparisse errato, avendo il Tribunale proceduto alla liquidazione dei compensi applicando la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 D.P.R. 115/2002 sui valori minimi della tariffa professionale, per complessivi € 3.526,00.

Sul punto, la giurisprudenza dispone che *“la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo dell'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, ma non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe. Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché nel rispetto dei valori minimi e previa adeguata motivazione”* (Cfr.: Corte Cass. Ord. n. 22257/2022).

Inoltre, nella liquidazione del compenso non si teneva conto neanche dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo D.P.R. per l'ipotesi di conciliazione giudiziale o di transazione, come nel caso di specie. Invero, il compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta (art. 4, comma 6, D.P.R. 115/2002), pari a € 1.063,25 (importo medio previsto per la fase decisionale € 4.253,00).

Ne consegue che la somma minima riconoscibile, tenuto anche conto della dimidiazione, di cui all'art.130 DPR 115/2002 e dell'aumento per la conciliazione, è quella invocata dal ricorrente nell'opposizione che, applicando i valori medi richiamati nel decreto, è pari ad € 7.583,15, oltre accessori.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al valore della controversia (€ 4.057,15, pari a quanto riconosciuto in più rispetto alla somma liquidata nel decreto impugnato) e tenendo conto delle attività difensive espletate (esclusa, quindi, la fase istruttoria), nella misura minima per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, seguono la soccombenza del Ministero della Giustizia.



P.Q.M.

In accoglimento del ricorso,

- 1) a modifica del decreto di liquidazione emesso in data in data 27.2.2025 nel procedimento civile n.464/2020 R.G.A.C. del Tribunale di Pescara, liquida in favore dell'avv. F. B. l'ulteriore somma di € 4.057,15, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
- 2) condanna il Ministero della Giustizia a pagare in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 237,00 per esborsi e in € 600,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.

Verbale chiuso alle ore 15:40

Il GOP

dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante

